AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 2

La somma di cui al precedente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue: lire 12,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64; lire 12,5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965; lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966; lire 18 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967; lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968; lire 20,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi
Estremi	Legge 19 settembre 1964, n. 789
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1964/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it